

Fondo Nazionale di Garanzia

(Art. 15, Legge 2 gennaio 1991, n. 1)

Regolamento operativo

Maggio 2016

TITOLO I

Definizioni - Dotazione finanziaria

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento operativo le definizioni sono quelle di cui all'art. 2 dello Statuto.

Articolo 2

Schema dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del Fondo, costituita ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, è ripartita, ai fini gestionali, nelle Sezioni A, B, C e D, di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
2. Nella Sezione A sono registrati:
 - a credito:
 - a) i contributi versati dai soggetti aderenti a copertura delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 18 dello Statuto;
 - b) le sanzioni di cui all'art. 27, comma 1, lett. c) dello Statuto, e le maggiorazioni di cui agli artt. 4, 6 e 7 del presente Regolamento;
 - c) i proventi derivanti dalla gestione e dall'investimento delle disponibilità liquide di cui alle lett. a) e b);
 - a debito: le spese di funzionamento.
3. Nella Sezione B sono registrati:
 - a credito:
 - a) i contributi versati dai soggetti aderenti a copertura degli interventi istituzionali ai sensi dell'art. 21 dello Statuto;
 - b) le somme rivenienti dall'esercizio del diritto di surroga di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), dello Statuto;
 - c) le somme rivenienti da eventuali altre modalità di copertura degli interventi istituzionali;
 - d) le somme accantonate alla Sezione C per gli indennizzi non erogati;
 - e) i proventi derivanti dalla gestione e dall'investimento delle disponibilità liquide indicate alle lett. a), b), c) e d), al comma 4, lett. a) e al comma 5;
 - a debito: le somme impegnate per il pagamento degli indennizzi.
4. Nella Sezione C sono registrati:
 - a credito:
 - a) gli accantonamenti delle somme impegnate per il pagamento degli indennizzi;
 - b) le somme corrispondenti ai crediti derivanti dagli indennizzi pagati;
 - a debito:
 - c) le somme registrate a credito della Sezione B, lett. b);
 - d) le somme accantonate per gli indennizzi non erogati.
5. Nella Sezione D sono registrate a credito le eventuali somme versate dai soggetti aderenti in acconto di contributi futuri.

TITOLO II

Aderenti

Capo I

Aderenti

Articolo 3

Istanza di adesione

1. L'istanza di adesione al Fondo, di cui all'art. 16 dello Statuto, sottoscritta con firma digitale o autografa dal legale rappresentante, é inviata a mezzo posta elettronica certificata o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento ed è corredata:
 - per i soggetti di cui all'art. 16, comma 1, dello Statuto, dalla documentazione identificativa del richiedente e dall'indicazione dei servizi e attività di investimento per i quali si intende richiedere l'autorizzazione alla competente Autorità di vigilanza;
 - per i soggetti di cui all'art. 16, comma 2, dello Statuto, da copia del provvedimento autorizzativo alla prestazione dei servizi e attività di investimento e del servizio accessorio così come definiti dall'art. 2 dello Statuto e relativa Appendice, rilasciato dalla competente Autorità dello Stato di origine.
2. Il Fondo comunica ai soggetti di cui all'art. 16, commi 1 e 2, dello Statuto, l'adesione. Tale comunicazione è inviata a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento e l'autenticità della sottoscrizione.
3. Ai sensi dell'art. 16, comma 5, dello Statuto, i soggetti aderenti informano i clienti investitori sull'adesione al Fondo e sull'indennizzo previsto dagli artt. 28 e 29 dello Statuto. Le informazioni sono fornite nella lingua italiana e nella lingua ufficiale dello Stato ospitante le succursali dei soggetti aderenti di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), dello Statuto, insediate all'estero. L'adesione al Fondo deve essere indicata negli atti e nella corrispondenza dei soggetti aderenti.

Capo II

Contribuzioni - Spese di funzionamento - Interventi istituzionali

Articolo 4

Modalità e termini di versamento del contributo annuale a copertura delle spese di funzionamento

1. Il contributo annuale a copertura delle spese di funzionamento di cui all'art. 18 dello Statuto va versato mediante bonifico bancario con valuta per il Fondo entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Fondo al soggetto aderente, tramite posta elettronica certificata o con

altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, dell'importo del contributo da versare. Nel caso di ritardato versamento oltre il termine suddetto, il contributo viene maggiorato nella misura del 5% per un ritardo contenuto entro i 30 (trenta) giorni dal termine predetto. In caso di ritardo superiore a 30 (trenta) giorni si applica la sanzione di cui all'art. 27, comma 1, lett. c), dello Statuto per la cui misura si rinvia al successivo art. 11 del presente Regolamento.

Articolo 5

Comunicazione della base contributiva

1. I soggetti aderenti comunicano al Fondo gli aggregati di cui all'art. 20, comma 1, dello Statuto con comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante corredata da attestazione della conformità dei dati alle scritture contabili e alle evidenze gestionali rilasciata dalla società incaricata della revisione legale e sottoscritta dal responsabile della revisione.
2. Le comunicazioni e attestazioni di cui all'art. 20, comma 1, dello Statuto e al comma 1 del presente articolo, sono trasmesse al Fondo tramite posta elettronica certificata o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, con firme digitali o autografe.
3. La comunicazione medesima va inviata, nel termine di cui all'art. 20, comma 1, dello Statuto e con le modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, anche se pari a zero.
4. Ferme le previsioni di cui all'art. 6, comma 6, dello Statuto, nel caso che la comunicazione di cui all'art. 20, comma 1, dello Statuto sia inviata oltre il termine previsto, il contributo dovuto ai sensi dell'art. 21 dello Statuto e la quota di cui all'art. 22 dello Statuto saranno calcolati, in caso di necessità e urgenza, sulla base degli aggregati relativi al precedente esercizio maggiorati del 10%, salvo conguaglio qualora gli aggregati successivamente pervenuti risultassero di importo diverso.

Articolo 6

Modalità e termini di versamento del contributo a copertura finanziaria degli interventi istituzionali

1. Il contributo a copertura finanziaria degli interventi istituzionali di cui all'art. 21 dello Statuto va versato mediante bonifico bancario con valuta per il Fondo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Fondo al soggetto aderente, tramite posta elettronica certificata o mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, dell'importo del contributo a suo carico. Nel caso di ritardato versamento oltre il termine suddetto, il contributo viene maggiorato nella misura del 5% per un ritardo contenuto entro i 30 (trenta) giorni dal termine predetto. In caso di ritardo superiore a 30 (trenta) giorni si applica la sanzione di cui all'art. 27, comma 1, lett. c), dello Statuto per la cui misura si rinvia al successivo art. 11 del presente Regolamento.

Articolo 7

Modalità e termini di versamento delle forme assicurative per la copertura finanziaria degli interventi istituzionali

1. La quota di cui all'art. 22 dello Statuto va versata mediante bonifico bancario con valuta per il Fondo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Fondo al soggetto aderente, tramite posta elettronica certificata o mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, dell'importo della quota a suo carico. Nel caso di ritardato versamento oltre il termine suddetto, la quota viene maggiorata nella misura del 5% per un ritardo contenuto entro i 30 (trenta) giorni dal termine predetto. In caso di ritardo superiore a 30 (trenta) giorni si applica la sanzione di cui all'art. 27, comma 1, lett. c), dello Statuto per la cui misura si rinvia al successivo art. 11 del presente Regolamento.

Capo III

Cessazione - Sanzioni

Articolo 8

Obblighi dell'aderente in caso di cessazione

1. Nel caso di cessazione dell'adesione al Fondo di cui all'art. 23 dello Statuto, il soggetto aderente è comunque obbligato:
 - a) al versamento del contributo di cui all'art. 18 dello Statuto relativo all'esercizio in corso alla data della cessazione;
 - b) al versamento dei contributi e delle quote di cui agli artt. 21 e 22 dello Statuto, deliberati non oltre i dodici mesi successivi alla data in cui ha efficacia la cessazione, per la copertura finanziaria degli interventi istituzionali conseguenti al decreto di liquidazione coatta amministrativa o alla sentenza di fallimento o di omologazione del concordato emessi entro la data in cui ha efficacia la cessazione dell'adesione al Fondo;
 - c) alla comunicazione degli aggregati di cui all'art. 20 dello Statuto relativi all'attività svolta fino alla data in cui ha efficacia la cessazione.

Articolo 9

Procedura di esclusione e obblighi in capo al soggetto escluso

1. Al verificarsi delle ipotesi di esclusione dei soggetti aderenti di cui all'art. 24 dello Statuto:
 - da parte dei soggetti di cui all'art. 16, comma 1, dello Statuto: il Fondo contesta l'inadempimento e concede un termine di dodici mesi per adempiere agli obblighi statutari, informandone il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob. Decorso inutilmente tale termine, il Fondo informa il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e

la Consob e previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, delibera l'esclusione e la comunica al soggetto interessato di cui all'art. 16, comma 1 dello Statuto e al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob;

- da parte dei soggetti di cui all'art. 16, comma 2, dello Statuto: il Fondo contesta l'inadempimento e concede un termine di dodici mesi per adempiere agli obblighi statutari, informandone l'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla prestazione dei servizi e attività di investimento e del servizio accessorio così come definiti dall'art. 2 dello Statuto e relativa Appendice. Decorso inutilmente tale termine, il Fondo, previo consenso dell'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, delibera l'esclusione e la comunica al soggetto interessato e all'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
2. Il soggetto escluso è tenuto agli obblighi di cui all'art. 8, comma 1, del presente Regolamento.

Articolo 10

Obblighi dell'aderente in caso di recesso

1. Al verificarsi delle ipotesi di recesso di cui all'art. 26 dello Statuto il soggetto aderente è comunque tenuto all'adempimento dei seguenti obblighi:
 - a) versamento del contributo di cui all'art. 18 dello Statuto relativo all'esercizio in corso alla data in cui ha efficacia il recesso;
 - b) versamento dei contributi e delle quote di cui agli artt. 21 e 22 dello Statuto, deliberati non oltre i dodici mesi successivi alla data in cui ha efficacia il recesso, per la copertura finanziaria degli interventi istituzionali conseguenti al decreto di liquidazione coatta amministrativa o alla sentenza di fallimento o di omologazione del concordato emessi entro la data in cui ha efficacia il recesso dall'adesione al Fondo;
 - c) comunicazione degli aggregati di cui all'art. 20 dello Statuto relativi all'attività svolta fino alla data in cui ha efficacia il recesso.

Articolo 11

Procedimento sanzionatorio

1. Fatta salva la procedura di esclusione di cui all'art. 24 dello Statuto, il Fondo, nei casi di cui all'art. 27, comma 1, dello Statuto, contesta al soggetto aderente l'inadempimento mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata o mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Il soggetto aderente può presentare controdeduzioni scritte in merito agli addebiti contestati, da inviare a mezzo posta elettronica certificata o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione del Fondo. Decorso tale termine e valutate le eventuali controdeduzioni, il Fondo può deliberare le sanzioni di cui all'art. 27 dello Statuto.

2. Le sanzioni di cui all'art. 27, comma 1, lett. c), dello Statuto sono così determinate:
 - a) ritardo della comunicazione di cui all'art. 20 dello Statuto:
 - entro 30 (trenta) giorni: 10% del contributo a copertura delle spese di funzionamento;
 - oltre 30 (trenta) e fino a 60 (sessanta) giorni: 50% del contributo a copertura delle spese di funzionamento;
 - oltre 60 (sessanta) giorni: fino ad un massimo pari a 5 volte il contributo a copertura delle spese di funzionamento, in funzione dell'ampiezza del ritardo nella comunicazione, sulla base di criteri fissati dal Comitato di gestione;
 - b) ritardo del pagamento del contributo a copertura delle spese di funzionamento di cui all'art. 18 dello Statuto:
 - oltre 30 (trenta) e fino a 60 (sessanta) giorni: 50% di tale contributo;
 - oltre 60 (sessanta) giorni: 100% di tale contributo;
 - c) ritardo del pagamento del contributo a copertura degli interventi istituzionali di cui agli artt. 21 e 22 dello Statuto:
 - oltre 30 (trenta) e fino a 60 (sessanta) giorni: fino al 10% dell'importo del contributo dovuto, in funzione dell'ampiezza del ritardo e dell'ammontare di tale contributo, sulla base di criteri fissati dal Comitato di gestione;
 - oltre 60 (sessanta) giorni: fino al 30% dell'importo del contributo dovuto, in funzione dell'ampiezza del ritardo e dell'ammontare di tale contributo, sulla base di criteri fissati dal Comitato di gestione.
3. Le somme percepite a seguito dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 27, comma 1, dello Statuto sono versate con le modalità di cui agli artt. 4, 6 e 7 del presente Regolamento.

Titolo III

Investitori

Capo I

Investitori

Articolo 12

Ambito di indennizzo

1. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti indicati all'art. 29 dello Statuto nei confronti, oltre che di soggetti aderenti italiani con sede in Italia, di:
 - a) succursali di banche italiane, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie, società di gestione del risparmio e intermediari finanziari, insediate in Stati comunitari, aderenti al Fondo. L'indennizzo del Fondo non può eccedere il livello massimo di tutela offerto dal corrispondente sistema di indennizzo dello Stato ospitante e, comunque, i limiti di importo previsti dall'art. 29 dello Statuto e 15 del presente Regolamento. Qualora dette succursali abbiano aderito ad un sistema di indennizzo ufficialmente

riconosciuto nello Stato ospitante al fine di integrare la tutela del Fondo, l'intervento del Fondo medesimo è limitato all'importo previsto dall'art. 29 dello Statuto e 15 del presente Regolamento;

- b) succursali insediate in Italia di banche e imprese di investimento, comunitarie, società di gestione armonizzate, aderenti al Fondo, limitatamente all'attività svolta in Italia. L'intervento del Fondo è subordinato all'intervento del sistema di indennizzo dello Stato di origine ed è limitato alla differenza tra il proprio indennizzo e quello previsto dal sistema dello Stato di origine, restando in ogni caso inteso che: (i) il Fondo non interviene laddove il sistema di indennizzo dello Stato di origine preveda un indennizzo di importo superiore a quello di cui all'art. 29 dello Statuto e 15 del presente Regolamento; (ii) l'intervento del Fondo, laddove ne ricorrano i presupposti, avviene comunque, entro i limiti di importo previsti dall'art. 29 dello Statuto e 15 del presente Regolamento;
- c) succursali insediate in Italia di banche e imprese di investimento, extracomunitarie, aderenti al Fondo, limitatamente all'attività svolta in Italia. L'intervento del Fondo è subordinato all'intervento del sistema di indennizzo dello Stato di origine o, nei casi in cui nello Stato di origine non siano previsti sistemi di indennizzo, qualora dette succursali siano assoggettate alle procedure concorsuali dello Stato italiano e comunque entro i limiti di importo previsti dall'art. 29 dello Statuto e 15 del presente Regolamento.

Capo II

Interventi del Fondo

Articolo 13

Condizioni per gli interventi del Fondo

1. Gli interventi del Fondo di cui all'art. 29 dello Statuto sono subordinati all'emissione del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa; nel caso di fallimento, all'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento; nel caso di concordato preventivo, alla sentenza di omologazione del concordato.
2. Il Fondo, nei casi di cui al comma 1, indennizza gli investitori che ne abbiano fatto richiesta per i crediti derivanti dalla mancata restituzione integrale o parziale del denaro e/o degli strumenti finanziari o del loro controvalore, che risultino iscritti allo stato passivo nell'apposita e separata sezione di cui all'art. 57, comma 4, del TUF o tra i crediti chirografari, e che siano stati riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale. L'indennizzo è calcolato sulla base dell'importo accertato in tale sede, al netto di eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale.
3. Ai sensi dell'art. 59, comma 5, del TUF, gli organi della procedura concorsuale verificano ed attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivino dall'esercizio dei servizi e attività di investimento e del servizio accessorio indicati all'art. 29 dello Statuto e dalla mancata restituzione integrale o parziale del denaro e/o degli strumenti finanziari o del loro controvalore.

Articolo 14

Riconoscimento del credito

1. Il credito si intende riconosciuto in via definitiva:
 - a) in caso di liquidazione coatta amministrativa, quando sia diventato esecutivo lo stato passivo e non sia stata proposta opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF ed ex art. 87, comma 1, del TUB; in caso di opposizione, quando questa sia stata decisa con sentenza passata in giudicato; in caso di insinuazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF ed ex art. 89 del TUB, quando il credito sia stato ammesso al passivo con sentenza passata in giudicato;
 - b) in caso di fallimento, quando lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo e non siano state promosse impugnazioni ex art. 98 L.F.; in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., quando la riserva sia stata sciolta con decreto del G.D.; in caso di domanda tardiva di credito ex art. 101 L.F., quando il credito sia stato ammesso al passivo con decreto del G.D. o con sentenza passata in giudicato; nei casi di impugnazioni, quando queste siano state decise con sentenza passata in giudicato;
 - c) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex artt. 124 e 160 L.F., quando siano passati in giudicato la sentenza o il decreto di omologazione del concordato.

Articolo 15

Determinazione degli indennizzi

1. A norma dell'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, l'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale, fino ad un massimo complessivo di 20.000 euro.
2. Nel caso di operazioni di investimento congiunte di due o più investitori, l'indennizzo del Fondo, si commisura per ciascun investitore ai crediti ed al massimale di cui al comma 1.
3. Se non risulta diversamente, i crediti si presumono ripartiti in proporzioni eguali tra gli investitori.
4. In relazione ai crediti relativi ad un'operazione di investimento di cui siano titolari due o più persone nella qualità di soci di una società o di membri di un'associazione, ai fini del calcolo del limite previsto dal comma 1, l'investimento si considera effettuato da un unico investitore.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 2, alla quota di crediti spettante a ciascun investitore si sommano i crediti derivanti da operazioni di investimento singole al fine del rispetto del limite di rimborso previsto al comma 1.
6. Nessun investitore può ottenere un indennizzo superiore ai crediti complessivamente vantati.

Capo III

Istanza - Indennizzi

Articolo 16

Istanza di indennizzo: modalità

1. Al fine di ottenere l'indennizzo di cui all'art. 29 dello Statuto e 15 del presente Regolamento, gli investitori devono presentare al Fondo apposita istanza, con firma digitale o autografa corredata di una copia del documento d'identità e del codice fiscale, tramite, posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. L'investitore deve indicare l'importo dei crediti ammessi allo stato passivo per i quali richiede l'indennizzo del Fondo e dichiarare se l'ammissione dei crediti stessi sia o no definitiva. L'istanza va corredata della seguente documentazione:
 - a) copia autentica dello stato passivo, per la parte che riporta i crediti oggetto dell'istanza;
 - b) certificato della Cancelleria del Tribunale - sezione fallimentare, attestante se l'ammissione dei crediti sia stata o no oggetto di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F.;
 - c) in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., copia autentica del decreto del G.D. di scioglimento della riserva;
 - d) nei casi di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F., copia autentica della sentenza passata in giudicato o del decreto del G.D. di ammissione del credito allo stato passivo;
 - e) nei casi di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F., copia autentica della sentenza passata in giudicato;
 - f) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex artt. 124 e 160 L.F., copia autentica della sentenza o del decreto di omologazione del concordato passati in giudicato;
 - g) attestazione degli organi della procedura concorsuale che il credito deriva dalla prestazione di servizi e attività di investimento di cui all'art. 2 dello Statuto e relativa Appendice e dalla mancata restituzione integrale del denaro e/o degli strumenti finanziari o del loro controvalore;
 - h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che nei confronti del titolare o dei contitolari dei crediti ammessi allo stato passivo non sussiste alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 28 dello Statuto.
2. La documentazione di cui al comma 1, lett. a), b), c), f) e g) può pervenire al Fondo anche direttamente e in forma cumulativa dagli organi della procedura concorsuale.

Articolo 17

Istanza di indennizzo: termini

1. L'istanza deve pervenire al Fondo:
 - a) entro 180 (centottanta) giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso previsto all'art. 57, comma 3, del TUF e all'art. 86, comma 8, del TUB, ovvero dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'art. 97 L.F.;
 - b) in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., entro 180 (centottanta) giorni dal decreto del G.D. di scioglimento della riserva;
 - c) nei casi di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F., entro 180 (centottanta) giorni dalla sentenza passata in giudicato o dal decreto del G.D. di ammissione del credito allo stato passivo;
 - d) nei casi di opposizione o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, commi 2 e 3, L.F., entro 180 (centottanta) giorni dalla sentenza passata in giudicato;
 - e) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex artt. 124 e 160 L.F., entro 180 (centottanta) giorni dalla sentenza o dal decreto di omologazione del concordato passati in giudicato.
2. La scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di indennizzo al Fondo di cui al comma 1, non è opponibile all'investitore il quale dimostri di essere stato nell'impossibilità di rispettarlo per causa ad esso non imputabile.
3. Le istanze di indennizzo e i documenti di cui all'art. 22 del presente Regolamento devono pervenire al Fondo prima del riparto finale dell'attivo, anche al fine di consentire l'esercizio del diritto di surroga di cui all'art. 31 dello Statuto.

Articolo 18

Accertamento delle disponibilità finanziarie

1. Il Fondo, sulla base delle istanze pervenute, entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle istanze di cui all'art. 17 del presente Regolamento, procede all'accertamento delle proprie disponibilità finanziarie destinate a copertura degli interventi istituzionali e alla quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 29 dello Statuto e dall'art. 15 del presente Regolamento, relativamente ai crediti ammessi allo stato passivo, inclusi i crediti ammessi con riserva ex art. 96, comma 3, L.F. o che siano oggetto di opposizione o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, commi 2 e 3, L.F..
2. Per le istanze pervenute decorso il termine di cui al comma 1, salvo che nel frattempo non siano intervenuti eventi modificativi di situazioni pregresse, l'accertamento delle disponibilità finanziarie destinate alla copertura degli

interventi istituzionali e la quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi sono determinati nella stessa misura e con le stesse modalità di cui al comma 1.

3. Il Fondo provvede a disporre il pagamento degli indennizzi agli aventi diritto, relativamente ai crediti ammessi allo stato passivo in via definitiva, quanto prima e al più tardi entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del presente Regolamento, e per le istanze di cui al comma 2, quanto prima e al più tardi entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta al Fondo, subordinatamente al perfezionamento, da parte del titolare dell'indennizzo, dei documenti indicati agli artt. 16 e 22 del presente Regolamento, salvo quanto disposto dall'art. 21 del presente Regolamento.
4. Nei casi di crediti ammessi allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., a seguito di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F., ovvero di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F., il Fondo provvede all'accantonamento degli indennizzi in conti individuali, infruttiferi, rubricati a nome degli aventi diritto; il pagamento è disposto quanto prima e al più tardi entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 17, comma 1, lett. b), c), d) ed e) del presente Regolamento, subordinatamente al perfezionamento, da parte del titolare dell'indennizzo, dei documenti indicati agli artt. 16 e 22 del presente Regolamento, salvo quanto disposto dall'art. 21 del presente Regolamento.

Articolo 19

Circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, qualora per circostanze eccezionali non fosse possibile disporre i pagamenti degli indennizzi nei termini previsti dall'art. 18, commi 3, 4 del presente Regolamento, il Fondo può, con motivata istanza, richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze una proroga dei termini stessi.

Articolo 20

Destinazione disponibilità finanziarie

1. Le disponibilità finanziarie accertate ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2 del presente Regolamento, sono destinate al pagamento, o accantonamento, degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 29 dello Statuto e dall'art. 15 del presente Regolamento. Il Fondo provvede al pagamento, o accantonamento, degli indennizzi dovuti agli aventi diritto nell'ordine e con le priorità determinati dalla data in cui è stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo di ciascuna procedura; nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex artt. 124 e 160 L.F., nell'ordine e con le priorità determinati dalla data in cui sono passati in giudicato la sentenza o il decreto di omologazione del concordato.

I crediti ammessi allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., a seguito di insinuazione o dichiarazione tardiva ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F. ovvero di giudizio di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F., assumono gli stessi ordine e priorità della procedura cui si riferiscono.

Articolo 21

Insufficienza disponibilità finanziarie

1. Nel caso in cui l'ammontare degli impegni quantificati ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2 del presente Regolamento, superi le disponibilità finanziarie destinate a copertura degli interventi istituzionali accertate ai sensi del medesimo art. 18, commi 1 e 2 del presente Regolamento, il Fondo, ferma la previsione di cui all'art. 19 del presente Regolamento, provvede al pagamento, o accantonamento, parziale degli indennizzi dovuti agli aventi diritto, nei limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie come sopra accertate ed in proporzione all'importo dei singoli indennizzi, nell'ordine e con le priorità di cui all'art. 20 del presente Regolamento.
2. I residui indennizzi non soddisfatti dalle disponibilità finanziarie accertate ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, del presente Regolamento sono pagati, o accantonati, a valere sulle disponibilità finanziarie successivamente acquisite dal Fondo, quanto prima e al più tardi entro 90 (novanta) giorni dall'acquisizione delle disponibilità medesime, nell'ordine e con le priorità di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

Articolo 22

Pagamento dell'indennizzo

1. Ai fini del pagamento dell'indennizzo, l'avente diritto deve far pervenire al Fondo:
 - a) certificato della Cancelleria del Tribunale - sezione fallimentare, rilasciato in data non anteriore a 30 (trenta) giorni da quello dell'inoltro al Fondo, attestante che nei confronti del credito iscritto nello stato passivo non sono stati presentati ricorsi per opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ed ex art. 87, comma 1, del TUB, per impugnazione ex art. 98, comma 3, L.F. ed istanza di revocazione ex art. 98, comma 4, L.F.;
 - b) dichiarazione degli organi della procedura concorsuale, rilasciata in data non anteriore a 30 (trenta) giorni da quello dell'inoltro al Fondo, attestante che il credito iscritto nello stato passivo non sia assoggettato a vincoli di indisponibilità;
 - c) dichiarazione degli organi della procedura concorsuale, rilasciata in data non anteriore a 30 (trenta) giorni da quello dell'inoltro al Fondo, attestante l'avvenuta o meno ripartizione parziale e l'eventuale misura;
 - d) in alternativa:

- atto di quietanza, sottoposto ad autentica notarile e registrazione ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
 - dichiarazione, secondo *fac simile* indicato dal Fondo, con firma digitale o autografa, corredata da copia del documento d'identità e del codice fiscale, con cui l'avente diritto riconosce che, con l'accredito mediante bonifico bancario del Fondo sul conto corrente a lui intestato e da lui indicato, è soddisfatto integralmente di ogni suo diritto nei confronti del Fondo e rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa a tale titolo.
2. La documentazione di cui al comma 1, lett. a), b) e c), può pervenire al Fondo anche direttamente e in forma cumulativa dagli organi della procedura concorsuale.
 3. Nei casi in cui nei confronti del credito iscritto nello stato passivo risulti pendente un giudizio a seguito di opposizione, di impugnazione o di revocazione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, commi 2, 3 e 4, L.F., il Fondo provvede all'accantonamento dell'indennizzo, secondo le modalità di cui all'art. 18, comma 4 del presente Regolamento.

Articolo 23

Surroga del Fondo

1. Il Fondo, esercita il diritto di surroga di cui all'art. 31 dello Statuto, con notifica agli organi della procedura concorsuale dei pagamenti effettuati e, entro tali limiti, percepisce le somme dei riparti dell'attivo effettuati dagli organi medesimi.

Articolo 24

Previsioni di insufficiente realizzo

1. Nella situazione prevista dall'art. 102 L.F., il riconoscimento del credito e la verifica della sua origine dalla prestazione dei servizi e attività di investimento, così come definiti nell'art. 2 dello Statuto e relativa Appendice, sono effettuati dal Fondo, che comunica le relative risultanze ai titolari delle istanze di indennizzo inoltrate al Fondo con le modalità previste dall'art. 16, comma 1, del presente Regolamento.
2. Il termine di 180 (centottanta) giorni di cui all'art. 17 del presente Regolamento, e il termine di 10 (dieci) giorni di cui all'art. 18 del presente Regolamento, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione dei decreti di cui all'art. 102, commi 1 e 3, L.F.. La scadenza del termine di 180 (centottanta) giorni non è opponibile all'investitore il quale dimostri di essere stato nell'impossibilità di rispettarlo per causa ad esso non imputabile.

3. Il Fondo, sulla base delle istanze pervenute, entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle istanze, procede all'accertamento delle proprie disponibilità finanziarie destinate a copertura degli interventi istituzionali e alla quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 29 dello Statuto e dall'art. 15 del presente Regolamento.
4. Per le istanze pervenute decorso il termine di cui al comma 3, salvo che nel frattempo non siano intervenuti eventi modificativi di situazioni pregresse, l'accertamento delle disponibilità finanziarie destinate alla copertura degli interventi istituzionali e la quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi sono determinati nella stessa misura e con le stesse modalità di quelli di cui al comma 3.
5. Il Fondo provvede a disporre il pagamento dell'indennizzo all'avente diritto, nei limiti di cui all'art. 29 dello Statuto e all'art. 15 del presente Regolamento, quanto prima e al più tardi entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 2; per le istanze di cui al comma 4, quanto prima e al più tardi entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta al Fondo, salvo quanto disposto dall'art. 21 del presente Regolamento.
6. Ai fini del pagamento dell'indennizzo, l'avente diritto deve produrre i seguenti documenti:
 - a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che nei confronti del titolare o dei contitolari del credito riconosciuto ai sensi del comma 1 non sussiste alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 28 dello Statuto;
 - b) in alternativa:
 - atto di quietanza, sottoposto ad autentica notarile e registrazione ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
 - dichiarazione, secondo *fac simile* indicato dal Fondo, con firma digitale o autografa, corredata da copia del documento d'identità e del codice fiscale, con cui l'avente diritto riconosce che, con l'accredito mediante bonifico bancario del Fondo sul conto corrente a lui intestato e da lui indicato, è soddisfatto integralmente di ogni suo diritto nei confronti del Fondo e rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa a tale titolo.

Titolo IV

Norme transitorie e finali

Articolo 25

Ambito di applicazione

1. A norma dell'art. 62, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, il presente Regolamento operativo si applica alle insolvenze per le quali lo stato passivo sia stato depositato e reso esecutivo successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485.

Articolo 26

Modifiche del Regolamento Operativo

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, il presente Regolamento operativo è approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del citato decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, le modifiche del presente Regolamento operativo, riguardanti le condizioni o gli atti previsti dall'art. 2 del medesimo D.M. n. 485/1997, sono approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.
3. Il presente Regolamento operativo e le sue successive modifiche sono pubblicati sul sito internet del Fondo.